

# STUDIO LEGALE

## *“RUTA & ASSOCIATI”*

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874/438564

Roma (00197) Viale Bruno Buozzi, 32 tel. 06/3233090

Milano (20149) Via G. Silva, 35, tel. 02/4989958

P.IVA 01582850705

Pec: [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it)

### **INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

### **DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER**

### **CON ORDINANZA COLLEGALE N. 751 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019**

### **NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 14203/2018**

**Nell'ambito del giudizio N. 14203/2018** introdotto dalla società T.E.F. SRL (C.F. e P.I. 01756440549), contro il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti di Auditel s.r.l. e Mediaone s.r.l., e con l'intervento ad opponendum di Associazione Tv Locali; Alpi - Associazione per la libertà e il pluralismo dell'informazione Radio Tv, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 00751 DEL 30.01.2019 PUBBLICATA IL 31.01.2019**, *“Viste le ordinanze di questo Tribunale, sez. III, nn. 11603 e 1604 del 29.11.2018 e n. 127 dell'11.1.2019”* ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle citate ordinanze, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.3.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa;”*.

Con la medesima ordinanza il TAR Lazio ha altresì fissato la **pubblica udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2020.**

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso proposto dalla società T.E.F. SRL, collocata nella posizione n. 125 della graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per l'anno 2016, volto all'annullamento dei seguenti atti:

- del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B;

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;
- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018;
- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;
- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053510-04.09.2018, concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente;
- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente *“Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017.

Con il medesimo ricorso è stato altresì chiesto al Collegio di voler rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis* della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente *“proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

\*\*\*

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **751/2019 della sezione Terza Ter del TAR Lazio-Roma** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso con il quale la società ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l'annullamento.

In particolare, con il primo motivo di ricorso rubricato **I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017,- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017;- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'; - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.** la ricorrente, dopo aver ricostruito l'iter legislativo che ha portato all'adozione del DPR n. 146/2017 e dopo aver evidenziato come detto DPR abbia stabilito di assegnare i punteggi sulla base dei criteri inerenti: a) i dipendenti e i giornalisti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del DPR; b) i dati Auditel, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c); c) i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), ha censurato la graduatoria oggetto di impugnazione poiché il Ministero, violando le prescrizioni del citato DPR 146/17 posto che nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero ha considerato i “pesi” percentuali indicati nelle tabelle allegate al regolamento esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area così determinando un'incidenza del criterio “auditel” di cui all'area B della tabella 1 non già del (solo) 17%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo così derivandone un impatto abnorme sul punteggio complessivamente totalizzato e,

per esso, sul contributo economico conseguito. In altri termini, il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 17%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in modo assolutamente determinante ai fini della classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando completamente la graduatoria.

Col motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'illegittima omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel.

Col motivo I.2.1. la ricorrente ha in particolare censurato i provvedimenti impugnati per violazione dei principi di cui alla l. 208/2015 nella parte in cui non hanno affatto valorizzato l'obiettivo di pubblico interesse sotteso al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti", ciò in quanto il dato auditel non "misura" affatto il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori, ed in quanto il dato stesso non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi, secondo quanto, peraltro, già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017, nonché in violazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP).

Col motivo I.2.1.1. la ricorrente ha quindi evidenziato in relazione al meccanismo di calcolo dei dati auditel, l'assenza di filtri tali da evitare che il punteggio ai fini auditel venga raggiunto computando ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate o anche, semplicemente, mediante la messa in onda di film o programmi acquistati da terzi che esulano dalle finalità connesse al servizio pubblico.

Con il motivo I.2.2. la ricorrente, a supporto della censurata illegittimità dei provvedimenti impugnati, ha altresì evidenziato l'inattendibilità del meccanismo di calcolo utilizzato da Auditel per la rilevazione delle emittenti locali, tenuto conto che il campione utilizzato copre attualmente poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani.

Con il motivo I.2.2.1. la ricorrente, ha altresì evidenziato, sempre in riferimento al dato Auditel, come il calcolo dei dati sia inattendibile ed arbitrario anche in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione.

Con il motivo I.3. la ricorrente ha, ancora, rilevato l'illegittimità del criterio auditel per non aver previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, per cui mentre l'Amministrazione può verificare l'attendibilità del dato inerente il personale (attraverso l'esame di buste paga, contributi previdenziali, riscontri incrociati con altri enti ed istituzioni pubbliche), non può effettuare alcun controllo sugli indici di ascolto auditel.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: **"II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA PA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; PROPORZIONALITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO."** la ricorrente ha impugnato il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di computo dei dati auditel e alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive.

In particolare con il motivo II.1. l'illegittimità del criterio dei dipendenti e del relativo peso, così come articolati nelle tabelle 1 e 2 del dpr 146/2017, in assenza di un meccanismo volto a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e/o provincia nella quale si trasmette. Il tutto in violazione non soltanto in violazione delle esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro e lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza, ma anche in violazione delle finalità della legge sulla tutela del pluralismo dell'informazione posto che il meccanismo attuato determina automaticamente la sicura estromissione delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi.

Con il motivo II.1.1. la ricorrente ha quindi evidenziato come i dubbi di cui al sopra riportato motivo II.1. siano stati espressi anche al Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di DPR (CDS, N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17), parere apertamente eluso dal DPR 146/17 che nella versione definitiva non ha tenuto in alcun conto quanto motivatamente rilevato dal Consiglio di Stato.

Con il motivo II.2. del ricorso, la ricorrente ha censurato l'illegittimità del criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) (Auditel) del DPR 146/17 censurando come la collocazione della ricorrente in posizione ampiamente peggiore della graduatoria derivi direttamente dai nuovi parametri di valutazione impugnati i quali, come ampiamente prevedibile e previsto, hanno premiato in modo abnorme le emittenti locali delle regioni demograficamente maggiori, a tutto danno di quelle che, come la ricorrente operano in aree meno popolate, quale l'Umbria. Cosicché, in assenza di un parametro volto a rapportare proporzionalmente il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), trasfuso nella griglia come area b), tale risultato determina una gravissima penalizzazione della ricorrente ed una ingiusta ed irragionevole premialità per le emittenti aventi sede in zone demograficamente maggiori, frustrando proprio le finalità poste a presidio della riforma e vanificando del tutto la tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti.

Con il motivo II.2.1. del ricorso la ricorrente ha quindi evidenziato, proprio a comprova della distorsione concorrenziale che il suddetto meccanismo produce, come lo stesso legislatore, ben consapevole della necessità di ancorare/rapportare i criteri di cui all'art. 6, lett. c), alla popolazione residente nella singola regione, aveva previsto, nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari in sede di esame del DPR, il meccanismo aritmetico di ponderazione dei risultati con il dato della popolazione residente, rapporto che, invece, è stato illegittimamente espunto dalla formulazione del testo approvato in via definitiva.

Con il motivo II.2. del ricorso la ricorrente ha posto in evidenza come le graduatorie, dapprima la provvisoria e, successivamente, la definitiva, abbiano confermato la fondatezza dei motivi di ricorso, posto che si è verificato che circa l'85% delle risorse finanziarie è stato assegnato a sole 9 regioni, con evidente penalizzazione delle emittenti operanti nelle regioni minori e con massiccia concentrazione delle risorse convogliate su quelle maggiori, a tutto danno del pluralismo. Penalizzazione ulteriormente aggravata tanto dall'illogico e manifestamente irragionevole "scalino" preferenziale accordato alle prime cento (100) classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata, a mente dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, la percentuale oltremodo sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre, solo il 5%; quanto dalla previsione, di cui all'art. 6, co. 4, di una maggiorazione del 15% per quelle operanti in regioni in cd. "obiettivo convergenza".

Con il terzo motivo di ricorso rubricato: **III. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST**

**E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

la ricorrente è tornata a censurare l'inattendibilità dei dati auditel riferiti al comparto dell'emittenza locale. In particolare con il motivo III.2 la ricorrente ha censurato il peso del criterio di cui all'area B (relativo ai dati di ascolto) in quanto sproporzionato e sovradimensionato rispetto a quello riferito ai dipendenti di cui all'area A, sproporzione che ha dato luogo a situazioni paradossali per cui emittenti con un peso di dipendenti pressoché uguale a quello della ricorrente hanno conseguito sovvenzioni clamorosamente maggiori proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inconferente quale indice di qualità dell'informazione.

Con il motivo III.3. la ricorrente ha censurato l'illogica e manifestamente irragionevole previsione da parte del DPR 146/17 del cd. "scalino" preferenziale accordato alle prime cento classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata, a mente dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, la percentuale oltremodo sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre, solo il 5%.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato **"IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."** la ricorrente ha censurato il DPR 146/17 anche sotto altro profilo rilevando come Auditel sia una società privata partecipata da operatori privati del settore che ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR impugnato, ossia direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi. Ne consegue che la scelta regolamentare di elevare la rilevazione Auditel al rango di dato tecnico su cui parametrare e da cui far discendere la graduatoria ha istituzionalizzato una condizione strutturale di conflitto d'interessi, violativa dei più comuni principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 Cost.

Nel caso di specie, il conflitto d'interessi è *in re ipsa*, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle.

Con il motivo IV.2. la ricorrente ha quindi evidenziato come il DPR 146/17 sia inficiato sotto il profilo dello sviamento avendo permesso, in concreto, di estromettere le emittenti locali dal meccanismo di riparto del fondo in favore di pochi operatori di grandi e ricche realtà locali in larga parte rappresentate propri dai soci di Auditel srl.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato **"V. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE;- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA;ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE."**, la ricorrente ha censurato l'applicazione fatta dall'amministrazione delle regole del DPR 146/2017 tale da determinare la concentrazione dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali (due soli dei quali si sono visti assegnare oltre il 14% delle risorse disponibili), contraddicendo la finalità istituzionale della normativa così come sottesa alla garanzia del pluralismo.

Con il sesto motivo di ricorso, rubricato: **"VI. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)."**, la ricorrente ha altresì contestato la prospettazione resa dalle amministrazioni resistenti in ordine alla portata del Decreto cd. mille proroghe (adottato successivamente alla ord.caut. n. 156/2018 della Terza sezione del TAR Lazio e successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria) il cui art. 4 bis che avrebbe,

a loro dire, prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Sul punto la ricorrente ha sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. La ricorrente, in ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la legificazione del DPR, ha altresì chiesto al Collegio giudicante, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost.

\*\*\*

**Le imprese controinteressate** collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale, oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio ha disposto la presente integrazione del contraddittorio sono le seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 6 TELENORBA S.P.A.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELECITY S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 T.L.T. S.P.A.
- 14 CANALE 9 S.R.L.
- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 18 CANALE ITALIA S.R.L.
- 19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 20 RADIONORBA – S.R.L.
- 21 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
- 22 TELENORBA S.P.A.

23 TELECITY S.R.L.  
24 TRMEDIA SRL  
25 TELEVOMERO S.R.L.  
26 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.  
27 TELERADIO REGIONE S.R.L.  
28 TELECOLOR S.R.L.  
29 IL GELSOMINO S.R.L.  
30 ESPANSIONE S.R.L.  
31 LI.RA. S.R.L.  
32 TELEARENA S.P.A.  
33 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.  
34 TRMEDIA S.R.L.  
35 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.  
36 PUBBLIMED S.P.A.  
37 RETE 7 S.R.L.  
38 RTV 38 S.P.A.  
39 MASTERMEDIA CLUB S.R.L.  
40 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.  
41 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.  
42 TELE UNIVERSO S.R.L.  
43 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.  
44 JULIE ITALIA S.R.L.  
45 TELETUTTO S.R.L.  
46 RADIO TV PARMA S.R.L.  
47 TELE CAPRI S.R.L.  
48 TELEQUATTRO S.R.L.  
49 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.  
50 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO  
51 TELE BARI S.R.L.  
52 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.  
53 OTTO PRODUCTION S.R.L.  
54 GTV S.R.L.  
55 TELE RENT S.R.L.  
56 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE  
57 TELELOMBARDIA S.R.L.  
58 TELEFRIULI SPA  
59 GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.  
60 R.V.M. S.R.L.  
61 CANALE 50 S.P.A.  
62 TRM NETWORK S.R.L.  
63 TRIVENETA S.R.L.  
64 TELETRURIA 2000 S.R.L..  
65 RETE SETTE S.P.A.  
66 TELEMONTGIOVE S.R.L.  
67 GOLD TV S.R.L.  
68 TELE VIDEO SOMMA S.R.L.

- 69 TELEMAREMMA SRL
- 70 NOI TV S.R.L.
- 71 R.E.I. – S.R.L.
- 72 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
- 73 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
- 74 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
- 75 TOSCANA TV S.R.L.
- 76 CANALE DIECI S.R.L.
- 77 TRMEDIA S.R.L.
- 78 TELENORD S.R.L.
- 79 SO.G.E.P. S.R.L.
- 80 RETE 8 S.R.L.
- 81 TELEUNICA S.P.A.
- 82 ROSENGARTEN S.R.L.
- 83 TELE DEHON S.R.L.
- 84 TV LIBERA S.P.A.
- 85 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
- 86 TELEEUROPA S.R.L.
- 87 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
- 88 TELEBELLUNO – S.R.L.
- 89 T.A. FORMAT S.R.L.
- 90 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
- 91 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
- 92 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
- 93 RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
- 94 R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
- 95 PUBBLISOLE S.P.A.
- 96 TELELIBERTA' S.P.A.
- 97 TELEMANTOVA S.P.A.
- 98 TVR TELEITALIA S.R.L.
- 99 RADIO GUBBIO S.P.A.
- 100 MEDIA ONE S.R.L.
- 101 FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
- 102 RETE ORO S.R.L.
- 103 CANALE 7 S.R.L.
- 104 RADIO TELE MOLISE S.R.L.
- 105 RETE KALABRIA – S.R.L.
- 106 PRIMANTENNA S.R.L.
- 107 CANALE MARCHE S.R.L.
- 108 SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
- 109 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
- 110 GRP MEDIA S.R.L.
- 111 RETESOLE S.R.L.
- 112 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
- 113 BEACOM S.R.L.
- 114 TV PRATO S.R.L.

115 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.  
116 AGEBAS – S.R.L.  
117 TELEISCHIA S.R.L.  
118 RETESOLE S.R.L.  
119 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.  
120 ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.  
121 TV1 S.R.L.  
122 GRUPPO AIR S.R.L.  
123 IRPINIA TV S.R.L.  
124 ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH  
~~125 T.E.F. – S.R.L.~~  
126 TELEREGIONE S.R.L.  
127 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.  
128 TVP ITALY S.R.L.  
129 TELE VCO 2000 S.R.L.  
130 TELE RADIO SCIACCA  
131 T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.  
132 CANALE 85 S.R.L.  
133 TV OGGI S.R.L.  
134 MEDIACOM S.R.L.  
135 TELE SARDEGNA S.R.L.  
136 TELEFOGGIA S.R.L.  
137 TOPTTEL S.R.L.  
138 PLURISERVICES S.R.L.  
139 NETTUNO TV S.R.L.  
140 WITEL S.R.L.  
141 IMPERIA TV S.R.L.  
142 MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA  
143 ON AIR S.R.L.  
144 WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.  
145 ESPERIA TV S.R.L.  
146 TRIVENETA S.R.L.  
147 VIDEOTOLENTINO S.R.L.  
148 FIN TELEVISION S.R.L.  
149 TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.  
150 ASSOCIAZIONE DREAMER  
151 VOXSON TV S.R.L.  
152 TELE SOL REGINA S.R.L.  
153 PIRENEI S.R.L.  
154 ABRUZZIA S.R.L.S.  
155 TELETTELLAGHI S.R.L.  
156 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.  
157 DELTA TV S.R.L.  
158 TELE OCCIDENTE SOC. COOP.  
159 ULTIMA S.R.L.  
160 CANALE 85 S.R.L.

161 TLT MOLISE S.R.L.  
162 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.  
163 ROSI SRL SEMPLIFICATA  
164 NEW CIAK TELESUD S.R.L.  
165 S.T.V. S.R.L.  
166 G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.  
167 TELE A 57 S.R.L.

\*\*\*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR Lazio-Roma, del 30.01.2019, n. 751/2019 pubblicata il 31.01.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 14203/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

**Campobasso, lì 14/03/2019**

***Avv. Margherita Zezza***

***Avv. Massimo Romano***

***Avv. Giuseppe Ruta***